

L. 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1/circ).

Art. 23. Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;
- b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
- c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;
- d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
- e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
- f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.